Art. 27 del decreto legge n. 98 /2011 della manovra correttiva: regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Significativi incentivi per l'imprenditoria giovanile grazie al nuovo regime fiscale di cui **all'art. 27 del decreto legge n. 98 /2011 della manovra correttiva (*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)* la cui efficacia è prevista a partire dal 1°gennaio 2012.**

Indirizzata ai giovani che intendano costituire nuove imprese, ed anche a coloro che abbiano perso il lavoro a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro **si applica**, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

I requisiti per aderire al nuovo regime fiscale agevolato sono previsti **dai commi da 96 a 117 di cui all'art. 1 della Legge n. 244 del 2007** (legge finanziaria 2008) che altro non sono che quelli per l'adesione al regime dei contribuenti minimi, altro regime fiscale agevolato i cui aspetti salienti saranno trattati di qui a breve.

La novità consiste in un **forfait fiscale nella misura del 5% complessivo per le imprese costituite dai giovani per i primi 5 anni di attività** : " l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge 244/2007 del 20% è ridotta al 5%".

Pertanto il nuovo regime ad imposta sostitutiva del 5% per le nascenti imprese o professionali decorrerà dal 1°gennaio 2012 e terminerà con il periodo d'imposta 2015.

Viceversa un po' più di attenzione va prestata per tutti coloro che hanno aderito al regime dei minimi a decorrere dall'anno di entrata in vigore dello stesso, ovvero dall'anno 2008 o dai successivi. Per questi soggetti occorrerà infatti effettuare una prima valutazione sulla data non tanto di accesso al regime dei minimi quanto di avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Ora se la stessa sarà antecedente al 31 dicembre 2007 questi soggetti saranno automaticamente esclusi dal nuovo regime ad aliquota super agevolata con decorrenza dal 1°gennaio 2012. Se invece l'attività sarà stata intrapresa nel corso del 2008 o negli esercizi successivi si tratterà a quel punto di verificare, ai fini della permanenza o meno nel nuovo regime e dei periodi d'imposta usufruibili, sia gli ulteriori requisiti previsti nel secondo comma dell'art. 27 del dl 98/2011 sia il computo del quinquennio utile.

Coloro che, per un mero fattore temporale, e cioè perché hanno intrapreso l'attività dopo il 31 dicembre 2007, **non rientrano nel regime agevolato**, possono comunque essere esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché dall'imposta regionale sulle attività produttive.
Si ricorda, infine, che i soggetti aventi diritto al regime agevolato possono in ogni caso optare per il regime contabile ordinario, restando comunque nelle loro facoltà di approfittare dei benefici in un secondo momento.

Largo, pertanto, ai giovani con tante idee e voglia di fare ma privi di risorse economiche necessarie per realizzare i propri sogni imprenditoriali e non si demotivino i lavoratori in mobilità. Si tratta, infatti, del regime fiscale più conveniente d'Europa, che di fronte ad un elevato tasso di disoccupazione nazionale, vicino al 30 per cento, ed alle incertezze del mercato, può stimolare molti giovani ad investire su se stessi e ad intraprendere una iniziativa in proprio.

Ora, per completezza merita attenzione l'altro regime agevolativo:

il **regime dei contribuenti minimi** previsto dalla Legge finanziaria per il 2008, **Legge 24 dicembre 2007 n. 244**, all'art. 1, commi da 96 a 117.

E' una opportunità introdotta dal fisco per i liberi professionisti che rispettano alcune condizioni e requisiti e a cui sono concesse delle agevolazioni fiscali attraverso l'applicazione di una **imposta sostitutiva del 20%** sui ricavi ed una riduzione degli oneri amministrativi con l'esenzione della compilazione di alcuni registri . Una imposta sostitutiva secca del 20% a titolo di Irpef, Ires, Iva ed Irap e questo significa appunto che sostituirà le altre imposte pagando solo il 20%.

L'art. 1, co. 96-117, L. 24.12.2007, n. 244 riconosce l'esonero dall'applicazione dell'Iva, dell'Irap e degli studi di settore, nonché la facoltà di assoggettare il reddito

ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, alle persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) in presenza di specifici requisiti soggettivi e dimensionali.
Il sopravvenuto superamento del limite di euro 15.000 negli investimenti effettuati nell'ultimo triennio in beni strumentali determina la cessazione dal **regime** dei **contribuenti minimi**, a partire dal periodo d'imposta successivo: può, pertanto, accadere che la deducibilità per cassa delle relative spese - se riguardanti beni diversi dagli immobili acquistati dai lavoratori autonomi a decorrere dall'1.1.2010, il cui costo è divenuto fiscalmente irrilevante - determini delle perdite Irpef che possono, in ogni caso, beneficiare dell'ordinaria regola di riporto quinquennale (R.M. 30.11.2010, n. 123/E).
I **contribuenti minimi determinano il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, sulla base del principio di cassa**, privilegiando dunque la manifestazione monetaria dei componenti positivi e negativi, a prescindere dalla competenza economica degli stessi. In altri termini, l'aliquota del 20% deve essere applicata alla differenza tra le due seguenti componenti:

- i ricavi o compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, considerando altresì le sopravvenienze attive e le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, all'arte oppure alla professione, pari al corrispettivo di cessione nel caso di beni acquistati nel corso del **regime**, il cui costo era stato dedotto, quindi, per cassa. Sul punto, si rammenta che - nel primo esercizio di applicazione del **regime** dei **contribuenti minimi** (C.M. 7/E/2008, par. 6.9) - i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le rimanenze finali dell'esercizio precedente a quello di efficacia dell'opzione (art. 4, co. 1, lett. a), D.M. 2.1.2008);
- le spese sostenute nel medesimo anno fiscale, compresi gli acquisti di merci e cespiti strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, e le relative minusvalenze, nonché le sopravvenienza passive.

REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI nelle IMPOSTE DIRETTE	
Presupposto soggettivo	Persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, artistica o professionale
Requisiti dimensionali	- Nell' anno solare precedente hanno soddisfatto, congiuntamente, alcune condizioni, vale a dire: - ricavi o compensi non superiori ad euro 30.000; - nessuna cessione all'esportazione, né spese per lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione; - investimenti effettuati, nel triennio solare precedente, non superiori ad euro 15.000
Esclusioni	- **Contribuenti** che adottano un **regime** speciale Iva; - soggetti non residenti;

	- cedenti, in via esclusiva o prevalente, fabbricati o porzioni, terreni edificabili ex art. **10, n. 8), D.P.R. 633/1972**, e mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. **53, co. 1, D.L. n. 331/1993**; - partecipanti di società di persone, associazioni oppure S.r.l. a ristretta base proprietaria in possesso dei requisiti di accesso alla trasparenza fiscale
Effetti dell'opzione	- esonero dalla comunicazione "black list" e dall'applicazione dell'Iva alle operazioni attive, ed indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti, compresi quelli intracomunitari e le importazioni; - esenzione dall'Irap e dalla presentazione della corrispondente dichiarazione; - esclusione dagli studi di settore e dalla compilazione del relativo modello; - determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo in base al principio di cassa ed assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20%
Cessazione del regime	- effetto immediato, nel caso di ricavi o compensi superiori ad euro 45.000; - decadenza differita, a partire dal periodo d'imposta successivo
Riporto delle perdite fiscali	- maturate prima dell'accesso al **regime**: computabili in diminuzione del reddito di impresa o lavoro autonomo del contribuente **minimo**, secondo le regole ordinarie; - conseguite in costanza del **regime**: utilizzabili in compensazione con il reddito di impresa o lavoro autonomo dei 5 periodi d'imposta successivi (oppure senza limite, se conseguite nei primi 3 esercizi dalla costituzione), anche nel caso di cessazione del **regime**

La disapplicazione può avvenire per due motivi:
1) per opzione: si è già detto che vale il comportamento concludente, per esempio addebitando l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta;

2) per legge (al venir meno dei requisiti del comma 96, oppure al verificarsi di una fattispecie del comma 99; si conseguono ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 30.000 euro; si effettuano cessioni all'esportazione ; si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori ; si erogano somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; si effettuano acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, determinano un valore complessivo superiore a 15.000 euro; si rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; si trasferisce la residenza all'estero; con il mutamento dell'attività si effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; si acquisiscono partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, ovvero a società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria, che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza.

In questo caso, sotto l'aspetto temporale, il **regime** cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni, fatto salvo il caso in cui il soggetto superi i ricavi o i compensi di oltre il 50% rispetto al limite di 30.000 euro (45.000 euro).
In quest'ultimo caso, il **regime** dei **minimi** cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento con tutte le conseguenze del caso: in particolare, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi e in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Inoltre, il contribuente in questione si troverà nella necessità di adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi, di versamento, contabili e formali che il **regime** semplificato aveva rimosso, compresa l'eventualità di dover determinare il reddito secondo gli ordinari principi "di competenza" nella determinazione del reddito.
I **contribuenti minimi** sono **esonerati** dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale Iva, ecc.).
Gli unici adempimenti obbligatori sono:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse si deve annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, co. 100, Finanziaria 2008";
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile (cd. reverse charge);
- versamento dell'Iva dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentazione degli elenchi Intrastat;
presentazione del modello unico, Quadro CM, e relativo versamento dell'imposta sostitutiva.
I **contribuenti minimi**, poiché non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri, sono esonerati anche dalla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati.

Al riguardo, va detto che sono **notevoli gli alleggerimenti fiscali** di cui beneficiano i minimi. In particolare, chi applica il **regime** dei **minimi** è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, e cioè: registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti; dichiarazione e comunicazione annuale IVA.
I minimi sono inoltre **esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ed esenti dall'IRAP.** Rimane fermo che, nonostante l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, nulla vieta al contribuente minimo di registrare in forma

libera e in un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite per determinare correttamente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'esonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente, per sua e altrui memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale controllo, decida di tenere i libri contabili.
Sul reddito determinato in **regime** dei **minimi** è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%.
Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
Il **regime** dei **minimi** comporta l'applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento (circ. n. 7/E, 28 febbraio 2008, par. 5.1 "spese a deducibilità limitata").
Il reddito determinato dai **contribuenti**, con l'applicazione del forfait del 20%, non concorre alla formazione degli altri redditi posseduti dalla stessa persona fisica e soggetti all'IRPEF.
E' però previsto che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, a norma dell'art. 12, comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/19886, rileva anche il reddito determinato in base alle norme previste per i **contribuenti** "**minimi**".

Al contrario, questo reddito è ininfluente ai fini dell'applicazione delle altre detrazioni d'imposta, di cui all'art. 13, del Testo Unico delle imposte sui redditi, **D.P.R. 917/1986.**

Con l'entrata in vigore del **regime** dei **contribuenti minimi**, il comma 116 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha disposto l'abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:
• **regime** dei **contribuenti minimi** in franchigia (art. 32-*bis* del DPR 29 settembre 1972, n. 633)
• **regime** fiscale delle attività marginali (art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
• **regime** c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Va comunque considerato il ventaglio di opportunità che dà il legislatore che mette a disposizione anche il regime agevolato **delle nuove iniziative imprenditoriali ex art.13 della L.388 del 2000** e per il quale potete verificare caso per caso le convenienze tra i due regimi.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata

e per i due successivi, di un **regime** fiscale agevolato che prevede, oltre il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'articolo 54 del TUIR**., anche alcune agevolazioni IVA, fermi restando gli obblighi sostanziali in materia di questa imposta (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, conservazione di documenti emessi e ricevuti, dichiarazione e versamento annuale).
Si sottolinea che il reddito soggetto ad imposta sostitutiva non costituisce base per l'applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF in quanto l'applicazione dell'imposizione sostitutiva determina l'esclusione del reddito dalla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (CM 1 del 3 gennaio 2001).
Il beneficio è riconosciuto in presenza di certe condizione, tra cui quella che sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Il **regime** agevolato cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi sopra indicati ovvero a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50% di tali importi.
Pertanto solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP e IVA come riconosciuto nella C.M. n. 8 del 26 gennaio 2001.
Il nuovo regime è destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative e quindi non vi può accedere il contribuente che abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica o professionale. Tuttavia la C.M. n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha sottolineato che la semplice apertura della partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività. La C.M. n. 59 del 18 giugno 2001 ha precisato che viene considerata mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
I soggetti ammessi al **regime** agevolato **sono esonerati**:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Appare opportuno sottolineare **che permangono:**
- l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi;
- l'obbligo, se prescritto, di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

I soggetti che avevano già optato per l'applicazione del **regime** agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali (ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) potevano scegliere di restare in questo **regime** (fino alla scadenza del periodo triennale) ovvero, nell'ipotesi di sussistenza dei requisiti richiesti, di applicare il **regime** dei **contribuenti minimi**.

Per valutare la convenienza ed operare una scelta tra i due regimi, era necessario innanzitutto dare conto della loro ratio istitutiva, in quanto da essa discendono, in genere, le condizioni soggettive ed oggettive di accesso e di permanenza.
Entrambi i regimi sono riservati alle persone fisiche, esercenti impresa, arti o professioni, con l'esclusione, quindi, di società di persone e associazioni tra professionisti.
Con il **regime** dei **minimi** si è inteso agevolare i soggetti di ridotte dimensioni (fissando dei limiti quantitativi in ordine al volume di ricavi e compensi, all'acquisto di beni strumentali, all'assenza di dipendenti, collaboratori, associati, ecc.), senza prevedere un termine temporale né per l'accesso né per la cessazione.
Il **regime** delle nuove iniziative si rivolge, invece, ai soggetti, pur sempre di ridotte dimensioni (prevedendo dei limiti con esclusivo riferimento all'ammontare dei ricavi e compensi), che iniziano una nuova attività (d'impresa o lavoro autonomo); è posto, quindi, un limite temporale di vigenza del **regime**, nell'anno di inizio dell'attività e nei due successivi, nonché precise condizioni in ordine all'effettiva novità dell'attività esercitata (sia in senso assoluto con riguardo agli ultimi tre anni, sia rispetto a quella precedentemente svolta).
Va notato, quindi, che la scelta era possibile in modo alternativo soltanto nell'esercizio di inizio dell'attività (l'unico in cui può adottarsi il **regime** delle nuove iniziative), mentre negli esercizi successivi al primo era consentito il (solo) passaggio dal **regime** delle nuove iniziative a quello dei **minimi** (e non viceversa).

Lecce, 13 luglio 2011

Avv. Maurizio Villani

Avv. Iolanda Pansardi